

Statuto dell'associazione "L'isola che non c'era ETS APS"

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, ATTIVITA' ASSOCIATIVA

ART. 1) COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE

- A. In data 13/11/2023, con struttura privata è stata costituita l'Associazione l'Isola che non c'era ETS – APS.
- B. All'esito della riforma del terzo settore viene approvato lo statuto dell'associazione denominata "L'isola che non c'era" di Mussomeli facendo acquisire alla stessa la veste del terzo settore. Detta denominazione sarà usata in qualsiasi segno distintivo e in ogni comunicazione rivolta al pubblico.
- C. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, l'Associazione inserisce nella denominazione l'acronimo "ETS" o la locuzione "ente del terzo settore" o, in caso di iscrizione nella sezione associazioni di promozione sociale, l'acronimo "APS" o la locuzione "associazione di promozione sociale" ed ha obbligo di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni a terzi.

ART. 2) SEDE

- A. L'associazione ha sede legale nel comune di Mussomeli ed esaurisce le proprie finalità statutarie nel territorio della regione Sicilia.
- B. La sede legale può essere trasferita in un altro Comune solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati e ciò comporterà la modifica dello statuto.
- C. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali senza che ciò comporti la modifica dello statuto.
- D. Gli associati devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.
- E. Il Consiglio Direttivo può istituire con delibera l'istituzione di sedi secondarie, operative e/o amministrative.

ART. 3) DURATA

- A. L'associazione ha durata illimitata.

ART. 4) FINALITA' ED ATTIVITA'

A. L'associazione ha struttura democratica e senza scopo di lucro e persegue in via esclusiva o in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117 e sue successive modifiche e integrazioni.

B. L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di seguito indicate:

- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- Interventi e prestazioni sanitarie;
- Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni;
- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Formazione universitaria e post-universitaria;
- Ricerca scientifica e di particolare interesse sociale;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successivo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- Servizi strumentali ed enti del Terzo settore secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lett. m del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117;
- Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 112/2017;
- Alloggio sociale. Ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali formativi o lavorativi;
- Agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

- Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozioni delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco incluse le banche dei tempi di cui l'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- Riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

C. L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate come secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite con apposito atto deliberativo da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Conformemente a quanto previsto dall'ultimo articolo del presente statuto, fino alla vigenza della disciplina sulle Onlus, le attività secondarie e strumentali potranno svolgersi solo se connesse alle attività principali.

D. L'Associazione, nel rispetto di quanto sopra, opera nel campo della tutela dei diritti umani e civili, sanitario, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, sportivo – ludico motorio, ricreativo, della ricerca scientifica, delle malattie rare, della formazione, della beneficenza del tempo libero, culturale, in favore di persone svantaggiate, nonché di persone in condizioni di fragilità, prioritariamente con disabilità intellettiva e con disturbi del neuro sviluppo, anche derivante da malattie rare, e delle loro famiglie, associate e non, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità. L'Associazione si ispira al modello della disabilità basato sui diritti umani e sulla qualità della vita, nel rispetto dei paradigmi della Convivenza Onu sui diritti con persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18.

E. In particolare, l'Associazione per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a titolo indicativo e non esaustivo:

- 1) Stabilisce e mantiene rapporti con gli organi politici ed amministrativi locali e regionali, con centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità;
- 2) Promuove e partecipa ad iniziative, anche in ambito amministrativo e giudiziario, a tutela e promozione delle persone con disabilità e dei loro familiari;

- 3) Promuove e sollecita la ricerca, la prevenzione, la cura, l'abilitazione e la riabilitazione della disabilità intellettiva e con disturbi del neuro sviluppo, anche derivanti da malattie rare, proponendo alle persone con disabilità e alle loro famiglie ogni utile informazione di carattere normativo, sanitario e sociale ed operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità;
- 4) Promuove in tutte le sedi il principio dell'inclusione sociale, in particolare l'inclusione scolastica, la qualificazione professionale e l'inserimento inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo del lavoro attraverso la progettazione individuale;
- 5) Promuove e concorre, anche direttamente, alla formazione, qualificazione ed aggiornamento degli operatori sanitari, socio-sanitari, sociali, dei docenti e del personale impegnato nell'inclusione scolastica di ogni ordine e grado;
- 6) Forma persone impiegate o da impiegare direttamente nelle attività di interesse generale svolte dall'Associazione, inclusi i volontari, gli associati e chi, a vario titolo, concorre al perseguimento degli scopi associativi;
- 7) promuove, costituisce, gestisce ed amministra strutture e servizi, abilitativi, riabilitativi sociali socio-sanitari socio-assistenziali educativi assistenziali formativi socio-educativi sportivi - ludico/motori pre-promozionali e pre-sportivi, centri di formazione, strutture diurne e residenziali ed ogni altra attività connessa e pertinente, anche in modo tra loro congiunto, anche attraverso la partecipazione e/o la costituzione di enti di gestione idonei a rispondere ai bisogni ed alle aspettative delle persone con disabilità intellettiva e con disturbi del neurosviluppo e delle loro famiglie favorendo la consapevolezza che la disabilità è un problema sociale e non privato;
- 8) Promuove, costituisce, amministra organismi editoriali e mediatici per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano i temi afferenti la disabilità;
- 9) Assume, in ogni sede, la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili di cittadini che per la loro particolare disabilità intellettiva o i loro disturbi del neurosviluppo hanno necessità di sostegno, anche ad altissima intensità, per autorappresentarsi o non possono da soli autorappresentarsi, pur nel rispetto della loro autodeterminazione.

F. Unicamente per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni, giuridiche, contrattuali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni immobili e mobili, sia a titolo oneroso che gratuito, pure tramite donazioni, anche modali.

ART. 5) SENZA SCOPO DI LUCRO

- A. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale.

- B. È vietato distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi riserve comunque denominate, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.
- C. In ogni caso si considerano distribuzione indiretta di utili le circostanze previste dall'articolo 8 comma 3 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 6) OBBLIGHI INERENTI L'ISCRIZIONE NELLA SEZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

- A. L'attività associativa è svolta in favore dei propri associati di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
- B. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti previsti dall'articolo 36 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 7) ASSOCIATI E LORO MODALITA' DI AMMISSIONE

- A. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.
- B. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che, avendo i requisiti di cui al successivo punto 3, condividono le sue finalità ed intendono contribuire al loro raggiungimento, impegnandosi direttamente.
- C. Le persone fisiche possono essere associate se hanno compiuto i 18 anni e se, anche alternativamente sono:
 - 1) Persone con disabilità;
 - 2) Genitori, familiari, coniuge, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado, tutori, curatori, amministratori di sostegno, affilianti di persone con disabilità intellettiva e con disturbi del neurosviluppo o persone legate con loro da un rapporto civile previsto dalla legge 20 maggio 2016, n 76; la qualifica di associato non viene meno con il decesso della persona con disabilità per cui si è assunta l'iscrizione;
 - 3) Le altre persone diverse da quelle di cui alle lett. a) e b), che, comunque, condividendo le finalità associative, hanno preso parte e collaborano alla vita dell'Associazione da almeno un anno, anche se il numero di tali associati non potrà essere pari o superiore alla metà del numero complessivo degli associati.

- D. Gli associati impiegati a garantire con il loro rapporto, la realizzazione delle attività vengono iscritti, oltre che nel libro degli associati secondo le modalità del successivo articolo 9, anche nel registro dei volontari e coperti da specifica polizza assicurativa.
- E. Gli aspirati associati devono presentare apposita domanda al Consiglio di Direttivo, nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione e di autorizzare il trattamento dei dati comuni e particolari per il perseguimento dei fini associativi.
- F. Il Consiglio Direttivo entro 45 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione deve deliberare circa l'accoglimento o il rigetto.
- G. La delibera di accoglimento è comunicata all'interessato entro i successivi 15 giorni e l'iscrizione si perfeziona con il pagamento della tessera associativa da parte dell'ammesso; contestualmente al pagamento l'ammesso è iscritto nel libro associati.
- H. La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione come associato è comunicata con motivazione all'interessato entro 15 giorni dalla sua assunzione.
- I. Entro sessanta giorni dalla comunicazione motivata di rigetto della domanda di ammissione come associato, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci il Collegio dei Probiviri, eletto dall'assemblea degli associati.



ART. 8) DIRITTI ED OBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

- A. I nominativi, i dati anagrafici, i recapiti degli Associati e i dati delle persone con disabilità a cui afferiscono sono registrati nel libro degli associati dell'associazione.
- B. Ad ogni associato, successivamente all'iscrizione deve essere consegnata una tessera associativa, a firma del Presidente e dell'Associazione atta a sancire l'appartenenza all'intera compagine associativa.
- C. Tutti gli associati sono tenuti al pagamento di una identica quota annuale, deliberata dall'Assemblea degli associati e da versarsi con le modalità fissate con delibera da Consiglio Direttivo.
- D. Lo *status* di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10.
- E. Tutti gli Associati hanno diritto/dovere di partecipare alla vita dell'Associazione e ad essere informati sull'attività della stessa.
- F. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata richiesta al Presidente dell'Associazione, che risponde entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.

- G. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo, salvo quanto previsto al successivo punto H.
- H. L'elettorato attivo e passivo spetta solo agli associati che, al momento della celebrazione dell'Assemblea, sono in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso e sono iscritti nel libro degli Associati da almeno 3 mesi.
- I. Gli Associati sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti Organi Associativi in conformità alle norme statutarie.
- J. L'attività dell'associato è svolta in base al principio di solidarietà sociale con prestazioni, di norma, volontarie, spontanee e gratuite.

ART. 9) PERDITA DI STATUS DI ASSOCIATO

- A. Lo status di associato si perde per decesso dell'Associato, per recesso dell'Associato comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo o per esclusione.
- B. L'esclusione dell'Associato viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con quorum deliberativo dei metà più uno degli amministratori in carica, per i seguenti motivi:
 - 1) Per morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre sei mesi nell'anno in corso;
 - 2) Per comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da recare danni morali o materiali all'Associazione o per inadempienza degli obblighi assunti ai sensi dell'Atto Costitutivo, dello statuto e degli eventuali regolamenti e deliberati, non che per gravi e comprovati motivi;
 - 3) Per mancata partecipazione a tre assemblee consecutive, senza giustificato motivo.

ART. 10) VOLONTARI

- A. L'associazione, nello svolgimento dell'attività, si avvale di volontari, associati e non, che esprimono la volontà di contribuire alle attività di interesse generale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17. del D.Lgs. 117/2017.
- B. L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
- C. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie consessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, non che per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/17.

- D. In ogni caso, la raccolta e il trattamento dei dati personali dei volontari seguono quanto già previsto in tema di privacy negli articoli 7 e 8 del presente Statuto.
- E. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
- F. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa tramite apposito regolamento, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D.Lgs.117/2017. Non è mai ammesso il rimborso forfettario.
- G. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

A. Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea degli Associati;
- 2) Il Presidente;
- 3) Il Consiglio Direttivo;
- 4) Il Collegio Sindacale, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- 5) Il Collegio dei Probiviri;
- 6) L'organo di revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31 comma 1 del decreto legislativo 3 Luglio 2017, n. 117.

ART. 12) CARICHE RICOPERTE NEGLI ORGANI

- A. Le cariche ricoperte entro gli organi dell'Associazione sono riservate agli Associati, con l'eccezione della carica di Sindaco e di Probiviro e revisione dei conti, alle quali possono accedere anche persone non associate.

- B. Il mandato per le cariche, senza eccezione di sorta, dura un quadriennio e viene esercitato nell'osservanza dello statuto e dei regolamenti; i componenti degli organi associativi possono essere rieletti, senza limiti.
- C. I mandati di tutti gli organi hanno identica data di inizio e di termine; laddove, in corso di mandato si dovesse procedere, per qualsiasi motivo, a sostituire un componente o a rinnovare l'intero organo, la scadenza dello stesso dovrà coincidere con la scadenza naturale degli altri componenti o organi rimasti in carica. In ogni caso dovrà essere rinnovato l'organo quando più della metà dei componenti sono stati sostituiti nel corso del mandato. A sostituire uno o più consiglieri a mancare per una qualsiasi carica, sono chiamati dal Consiglio Direttivo i non eletti in ordine di votazione, purché la maggioranza del consiglio rimanga sempre costituita da membri originariamente eletti dall'Assemblea. In altri casi la sostituzione sarà effettuata dal Consiglio Direttivo per cooptazione con il primo dei non eletti e ratificata dalla prima Assemblea degli associati utile.
- D. Nell'impossibilità di cooptare un consigliere con il primo dei non eletti si procede con la convocazione dell'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consigliere che rimarrà in carica per la durata dell'intero consiglio direttivo.
- E. Tutte le votazioni sono palesi salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione e la valutazione di persone, che si svolgono, di norma, a scrutinio segreto se non per acclamazione.

ART. 13) ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: COMPETENZE

- A. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.
- B. All'Assemblea ordinaria degli associati spettano i seguenti compiti:
- 1) Approvare il bilancio di esercizio, inclusa la relazione di missione e dell'attività svolta redatta dal Consiglio Direttivo ed acquisito il parere del Collegio Sindacale, ove esistente;
 - 2) Deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'utilizzo di eventuali avanzi e/o la copertura di eventuali disavanzi;
 - 3) Approvare il bilancio preventivo ed il programma di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo, ove esistente, acquisito il parere del Collegio Sindacale e con il contributo del gruppo locale degli autorappresentanti relativamente al solo programma di attività;
 - 4) Eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
 - 5) Deliberare sul numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
 - 6) Deliberare sull'eventuale corresponsione di compensi ai componenti di uno o più organi associativi;
 - 7) Eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'associazione;

- 8) Nominare e revocare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quale organo monocratico al verificarsi delle circostanze di cui all'articolo 22 del presente statuto;
- 9) Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e sulla promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
- 10) Deliberare l'entità della quota associativa per un anno o per più anni;
- 11) Deliberare sulle linee di indirizzo politico dell'Associazione ed approvare i regolamenti per il suo funzionamento;
- 12) Deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione associativa e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

C. All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- 1) Deliberare sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione;
- 2) Deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
- 3) Deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

D. All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto a partecipare e votare tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa alla data della stessa; coloro che risultano associati, ma non in regola col pagamento, possono partecipare solo come uditori.

ART. 14) ASSEMBLEA: CONVOCAZIONI

A. Le Assemblee hanno luogo nella città sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio provinciale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

B. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l'anno:

- 1) Per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno precedente, in tempo utile per provvedere, entro il 30 giugno, al deposito del bilancio approvato presso il Registro Unico del Terzo Settore;
- 2) Entro il 31 dicembre di ogni anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma associativo per l'anno veniente.

C. L'Assemblea è altresì convocata qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne facciano richiesta almeno 1/10 più uno (un decimo più uno) degli associati aventi diritto di voto.

D. La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso personale inviato per lettera, o altro mezzo idoneo legalmente valido a provare l'avvenuta ricezione (fax, telegramma, posta

elettronica o quant'altro), almeno 20 giorni prima dalla data prescelta per l'assemblea in prima convocazione.

ART. 15) ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI - PARTECIPAZIONE

- A. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto ed in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore dalla prima e non oltre 30 giorni dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti rappresentati.
- B. Salvo quanto previsto al successivo comma 5, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza, anche per delega di almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore e non oltre 30 giorni dalla prima) è regolarmente costituita con la presenza, anche per delega un quarto degli associati.
- C. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, il quale propone all'Assemblea di nomina di un Vicepresidente dell'Assemblea. Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare discussioni e stabilire la modalità e l'ordine delle votazioni.
- D. Salvo quanto previsto al successivo comma 5, le Assemblee, ordinaria e straordinaria, sia, in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti.
- E. Le delibere comportanti lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.
- F. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di altri tre associati.
- G. Ciascun associato può votare per non più della metà più uno dei componenti da eleggere per ogni carica associativa.
- H. La votazione per l'elezione del Presidente viene effettuata separatamente e prima della votazione per la elezione delle altre cariche associative.
- I. L'assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'università degli associati.
- J. Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

ART. 16) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPONENTI

- A. Il consiglio direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 11 (undici), incluso il Presidente.

- B. Non può essere eletto come amministratore e, se eletto, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- C. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è deliberato dall'Assemblea degli associati.
- D. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
- E. I membri eletti hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o corrispondenza.
- F. In caso di dimissioni di un componente, il Consiglio Direttivo viene cooptato con il primo dei non eletti e questo rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'intero Consiglio. In caso di mancanza di non eletti, vanno indette elezioni suppletive. Equivale a dimissioni anche la cessazione del componente, per qualsiasi motivo.
- G. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere; le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere tra loro cumulabili.

ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

- A. Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo degli amministratori in carica.
- B. Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate a mezzo lettera raccomandata o altro idoneo mezzo legalmente valido ad attestare l'avvenuta ricezione (fax, telegramma, posta elettronica certificata "PEC", o quant'altro), da inviarsi agli amministratori almeno 5 giorni prima della data fissata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo della data in cui si terrà la riunione.
- C. Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi almeno 24 ore prima della riunione.
- D. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.
- E. Alle riunioni del Consiglio Direttivo si può partecipare, in caso di comprovati motivi, anche attraverso sistemi audio/video ed il voto può essere espresso in via telematica. In tal caso, il Presidente ed il Segretario verbalizzante devono comunque essere presenti presso il luogo di convocazione del Consiglio Direttivo.
- F. Il consiglio è validante costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
- G. Le deliberazioni del consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.
- H. Nel caso di esistenza del Collegio Sindacale, possono partecipare alle riunioni del Consiglio il Presidente del Collegio Sindacale o altro componente del medesimo organo dallo stesso indicato, con voto consultivo; possono altresì partecipare, su espressa chiamata del Presidente e senza diritto di

voto, il Presidente del collegio dei Probiviri o altro componente del medesimo organo dallo stesso indicato, i coordinatori delle commissioni di lavoro, qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata dal Presidente stesso.

ART. 18) CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

A. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione dell'Associazione stessa, che non siano dalla legge o dello statuto espressamente riservati all'Assemblea.

B. Il Consiglio Direttivo;

- 1) Cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- 2) Delibera sulle richieste di ammissione come associato;
- 3) Delibera sull'esclusione dell'associato;
- 4) Propone all'Assemblea l'adozione o la modificazione dei regolamenti e comunica le modifiche, una volta approvate, agli associati con idonei mezzi entro 60 giorni;
- 5) Ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo nell'ambito della finalità ed attività di cui all'articolo 4;
- 6) Può affidare e/o delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, ai Consiglieri, agli associati, eventualmente a terzi, determinandone i limiti;
- 7) Può conferire procure generali o "ad negotia", determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti;
- 8) In tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria, deve predisporre il bilancio preventivo correndo dal programma di attività ed il bilancio di esercizio corredato di relazione di missione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; la seduta del Consiglio Direttivo che predispose il bilancio preventivo e il programma di attività partecipa il portavoce del gruppo locale degli autorappresentanti, di cui al successivo art. 23, per portare un contributo sul programma di attività;
- 9) Delibera in materia di persone, assume e licenzia il personale dipendente, fissandone anche le retribuzioni, le mansioni e le progressioni di carriera nel rispetto di quanto previsto e prescritto nelle norme vigenti in materia.
- 10) Può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali per lo sviluppo di specifici programmi predeterminandone tempi ed oneri di massima;
- 11) Nomina i coordinatori delle commissioni di lavoro;

- 12) Nomina i rappresentanti pro-tempore nei consigli di amministrazione, nei comitati di gestione e negli organi di controllo degli Enti di iniziativa dell'Associazione, nonché designare i rappresentanti in altri Enti o Organismi in cui fini siano utili alla promozione ed alla tutela degli interessi associativi;
- C. Il Segretario, attraverso l'attività degli uffici ove presenti, cura l'attività amministrativa dell'associazione e tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati).
- D. Il Tesoriere, attraverso l'attività degli uffici ove presente, nonché dei consulenti, ha cura che la contabilità sia aggiornata, la relativa documentazione sia conservata, i registri contabili siano tenuti correttamente e sovrintende agli incassi ed ai pagamenti dell'associazione in conformità delle decisioni del Consiglio Direttivo.
- E. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale senza limiti, nel rispetto di quanto previsto nel presente statuto.

ART. 19) PRESIDENTE

A. Il Presidente dell'Associazione:

- 1) Ha la legale rappresentanza dell'Associazione;
- 2) Ha il potere di rappresentare l'Associazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare nel nome dell'associazione;
- 3) Guida politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo.
- 4) Convoca, fissando l'ordine del giorno, il Consiglio Direttivo e lo presiede;
- 5) Presiede l'Assemblea;
- 6) Sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione;
- 7) Vigila perché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- 8) È consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi di esercizio;
- 9) Assume tutte le funzioni relative agli adempimenti connessi all'Associazione che è datore di lavoro;
- 10) Gestisce, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e del Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione;

- 11) In casi eccezionali di necessita e urgenza, può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente Convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato;
 - 12) Cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
 - 13) Verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, del Codice Etico, nonché del Codice di Qualità e di Autocontrollo, con particolare riguardo al rispetto delle linee di politica associativa.
- B.** I poteri di cui al primo comma possono, in tutto o in parte, essere affidati con formale e circostanza delibera del Consiglio Direttivo ad altro componente del Consiglio Direttivo o a terzi.
- C.** In caso di assenza o di impedimento di Presidente tutte le sue funzioni spettano al Vicepresidente. La firma del Vicepresidente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.
- D.** In caso di sostituzione del Presidente dell'Associazione, che sia venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il Vice Presidente che ne assume tutte le funzioni. Il Vice Presidente resta in carica fino all'elezione del nuovo Presidente, alla quale procederà durante la prima Assemblea che dovrà essere convocata nel Consiglio Direttivo entro 30 giorni. Il nuovo Presidente resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Presidente sostituito

ART. 20) COLLEGIO SINDACALE

- A.** Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea elegge, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale che si compone di tre membri, di cui almeno uno revisore legale iscritto all'albo dei revisori contabili.
- B.** I membri eleggono al loro interno un Presidente.
- C.** In caso di dimissioni o del venir meno per qualsiasi altro motivo di un componente, nel Collegio Sindacale viene cooptato il primo dei non eletti in possesso dei requisiti corrispondenti al componente sostitutivo o questo rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'originario mandato. In caso di mancanza di non eletti, vanno indette elezioni suppletive.
- D.** L'incarico di sindaco è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 23.
- E.** Per la durata in carica o la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti degli organi associativi.
- F.** I sindaci partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea.

- G.** Il Collegio dei Sindaci ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio Sindacale accerta altresì la regolarità del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio. Nel caso di superamento dei limiti di cui l'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il Collegio Sindacale, ove tutti i componenti ne abbiano i prescritti requisiti, può esercitare la revisione legale dei conti. Il Collegio Sindacale esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle attività di interesse generale, le attività diverse, la raccolta fondi e la destinazione del patrimonio, l'assenza di scopo di lucro e la non distribuzione di utili, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui l'articolo 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale da altresì atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
- H.** Il Collegio Sindacale, ove invitato, partecipa alle riunioni dell'Assemblea con il suo presidente o suo delegato, individuato dallo stesso tra altri componenti del Collegio.
- I.** Il Collegio Sindacale partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con il suo Presidente o suo delegato, individuato dallo stesso tra gli altri componenti del Collegio, esprimendo voto consultivo sulle materie di propria pertinenza con l'obbligo di verbalizzazione dello stesso.
- J.** I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 21) COLLEGIO DEI PROBIVIRI

- A.** L'Assemblea, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, elegge i componenti del Collegio dei Probiviri, tra persone di provata moralità e adeguata capacità professionale.
- B.** Il Collegio è formato da tre membri che al loro interno eleggono un proprio Presidente.
- C.** Il collegio dei Probiviri si pronuncia sul ricorso scritto e motivato avverso la delibera di esclusione dall'Associazione da parte del Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 10 del presente statuto, e decide definitivamente sui casi di rigetto di ammissione ad associato da parte del Consiglio Direttivo.
- D.** Il Collegio di Probiviri definisce, con valore di arbitrato, eventuali vertenze tra gli organi dell'Associazione ed i loro componenti, tra detti organi e gli associati e dirime le vertenze tra gli associati.
- E.** Il Collegio dei Probiviri può irrogare le seguenti sanzioni:
- Il richiamo scritto;
 - La diffida;

- La censura;
- Il pronunciamento definitivo ed irrevocabile sull'esclusione da associato.

F. Per la durata in carica, la rieleggibilità e la sostituzione dei componenti valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti degli organi associativi.

ART. 22) ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

- A. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti è esercitata dal Consiglio Sindacale di cui all'articolo 20 del presente statuto se tutti i suoi componenti sono iscritti all'albo revisori dei conti.
- B. Se i componenti del Collegio Sindacale di cui al precedente articolo 20 non sono iscritti tutti all'Albo di Revisori dei Conti, la revisione legale dei conti sarà esercitata da un organo monocratico, con una persona iscritta all'Albo dei revisori contabili nominata dall'Assemblea.

GRUPPO LOCALE DEGLI AUTORAPPRESENTANTI

ART. 23) GRUPPO LOCALE DEGLI AUTORAPPRESENTANTI

- A. L'Associazione riconosce e promuove a tutti i livelli il diritto delle persone con disabilità ad autodeterminarsi ed autorappresentarsi nella misura massima possibile, in coerenza con la Dichiarazione di Roma del 15 maggio 2015 sul sostegno alla presa di decisioni, impegnando l'intera compagine associativa a fornire adeguati sostegni e forme di consultazione per garantire il pieno esercizio del diritto.
- B. Tutte le persone con disabilità afferenti l'Associazione in quanto associate, volontarie, fruitrici di servizi o partecipanti alle attività associative possono partecipare al gruppo locale di auto trasparenza che ha il compito di discutere e di confrontarsi, secondo le regole fissate dalla medesima, sui temi inerenti le attività delle persone con disabilità dell'Associazione, nonché le politiche del territorio e dell'Associazione sui temi della disabilità.
- C. Le regole e modalità di funzionamento del gruppo sono definite autonomamente dallo stesso.
- D. Il Portavoce del gruppo locale di autorappresentanza, o suo delegato, è invitato a partecipare al Consiglio Direttivo per fornire un contributo sul programma di attività che deve essere portato all'approvazione dell'Assemblea, unitamente al bilancio preventivo.
- E. Parimenti, su richiesta del gruppo locale di autorappresentanza o degli Organi Associativi, possono tenersi incontri periodici con il Presidente dell'Associazione e il Consiglio Direttivo per confrontarsi e coordinare le reciproche attività ed iniziative.

NORME AMMINISTRATIVE

ART. 24) RISORSE ECONOMICHE

A. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili. Il patrimonio utile ai fini della personalità giuridica è quello risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato che comunque non può essere inferiore al limite previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

B. Le risorse economiche dell'Associazione potranno derivare da:

- Quote associative;
- Contributi degli enti associati;
- Contributi e finanziamenti di privati;
- Contributi e finanziamenti dello Stato e/o delle Regioni, Provincie e Comuni, di enti o istituzioni pubbliche, private e del Terzo Settore anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- Contributi e finanziamenti di organismi europei ed internazionali;
- Lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;
- Rimborsi, corrispettivi, ricavi o entrate comunque denominate derivanti da attività svolte in convenzionamento o accreditamento, e non solo, per l'esercizio delle attività associative;
- Provenienti da raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa;
- Rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- Qualsiasi altra entrata derivante da attività diverse;
- Ogni altra entrata finalizzata alle attività associative.

C. I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione quanto versato all'Associazione stessa.

D. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

ART. 25) BILANCIO DI ESERCIZIO

- A. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- B. L'Associazione redige il bilancio di esercizio per competenza, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
- C. Il Consiglio Direttivo in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria deve predisporre il bilancio di esercizio, da sottoporre, previo il parere favorevole del Collegio dei Sindaci, all'approvazione dell'Assemblea, corredato della relazione dell'attività svolta.

ART. 26) LIBRI SOCIALI

- A. Oltre agli altri libri obbligatori, l'Associazione deve tenere:

- 1) Il libro degli associati;
- 2) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- 3) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- 4) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale;
- 5) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri;
- 6) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri eventuali organi sociali.

- B. Tali libri devono essere presenti, conservati e costantemente aggiornati presso la sede legale dell'Associazione, con la sola eccezione del libro del Collegio sindacale e/o dell'Organo di Revisione, ove collegiale, che può essere gestito e conservato a cura del Presidente del relativo Organo previa apposita dichiarazione da depositare agli atti dell'Associazione stessa.
- C. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali di cui sopra, secondo le modalità previste dall'art. 8 del presente statuto.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 27) SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

- A. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci secondo quanto previsto all'art. 16.
- B. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.
- C. Qualunque sia la causa di scioglimento, il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, appartenente alla rete associativa, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 28) ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- A. L'Associazione inizia ad essere retta secondo il presente Statuto dal giorno in cui la stessa è iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.
- B. Fino a tale data l'Associazione rimane disciplinata secondo le previgenti norme statutarie e regolamentari, mentre gli organi associativi saranno tutti rieletti dalla prima Assemblea utile successiva all'iscrizione.
- C. Qualunque sia la causa di scioglimento, il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente appartenente alla sua rete associativa o ad altro ente del terzo settore con cui si è strettamente operato e collaborato nel corso degli anni.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 29) NORME DI RINVIO

- A. Per tutto quanto previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

Il Presidente, Zina Falzone, Nata a Mussomeli (CL) il 28/10/1991, Residente in Via delle Vanelle N° 89c
Mussomeli (CL), CF: FLZZNI91R68F830B Zina Falzone

SOCI PRESENTI

Alessandro Vella, Nato a San Cataldo (CL) il 26/08/1991, Residente in Contrada Bumarro snc Mussomeli
(CL), CF: VLLLSN91M26H792A Alessandro Vella

Paolina Girolama Schillaci, Nata a Milena (CL) il 01/08/70, Residente in Via Unità d'Italia N°16 Milena
(CL), CF: SCHPNG70M41E618U Paolina Schillaci

Antonino Angilella, Nato a Palermo (PA) il 14/04/1993, Residente in Via Nunzio Nasi N°5 Milena (CL),
CF: NGLNNN93D14G273M Antonino Angilella

Vanessa Savatteri, Nata a Mussomeli (CL) il 06/08/1981, Residente in Via Castelluccio N°5 Mussomeli
(CL), CF: SVTVSS81M46F830B Vanessa Savatteri

Carola Antonella Taffaro, Nata a Mussomeli il 13/10/1999, Residente in Via Mario Rapisardi N°42
Mussomeli (CL), CF: TFFCLN99R53F830Z Carola Taffaro

Cinzia Castiglione, Nata a Mussomeli (CL) il 04/10/86, Residente in Contrada Vullo Mussomeli (CL),
CF: CSTCNZ86R44F830C Cinzia Castiglione

Salvina Mantio, Nata a Mussomeli (CL) il 27/06/1976, Residente in Via G. D'annunzio N°76 Mussomeli
(CL), CF: MNTSVN76H67F830V Salvina Mantio

Alessia Vullo, Nata a Mussomeli (CL) il 20/01/1987, Residente in Via Giovanni Gentile N°1 Mussomeli
(CL), CF: VLLSS87A60F830Y Alessia Vullo

Sandra Giuseppina Virciglio, Nata a Caltanissetta (CL) il 16/05/1968, Residente in Via Orti N°73 Sutera
(CL), CF: VRCSDR68E46B429C Sandra Giuseppina Virciglio

Antonio Lanzalaco, Nato a Mussomeli (CL) il 19/06/1961, Residente in Via S.Francesco D'Assisi N°28
Mussomeli (CL), CF: LNZNTN61H19B429M Antonio Lanzalaco

Marco Pintavalle, Nato a Mussomeli (CL) il 8/03/1988, Residente in Via Orti N° 61/B Sutera (CL), CF:
PNTMRC88C08F830B Marco Pintavalle

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

92076170858

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

L'ISOLA CHE NON C'ERA ETS-APS

TIPO ATTIVITA'

889900 - ALTRE ATTIVITA' DI ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE NCA

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

VIA S M DELLE VANELLE 89/C

C.A.P.

93014

COMUNE

MUSSOMELI

PROV.

CL

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

FLZZNI91R68F830B

CODICE CARICA

1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

FALZONE ZINA

DATA 30/11/2023

IL FUNZIONARIO



UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT CALTANISSETTA**IL RESPONSABILE
SPORTELLI DI MUSSOMELI (*)**
Michele SACHELI(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Nicola Lamaddalena

3 1039 04/12/2023

0,00
488,00

TXK23L001039000AA
codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

488,00

EURO 488,00

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TXK

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Nicola Lamaddalena

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Attestato CONFERITO

